

## ACCORDO QUADRO FONDO NUOVE COMPETENZE

Le Associazioni Artigiane CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL dell'Emilia-Romagna, esaminato il decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020 attuativo del comma 1 art. 88 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 e dell'art. 4 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 che ha istituito presso ANPAL il Fondo Nuove Competenze, finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove competenze finalizzate a favorire la continuità occupazionale o eventualmente cogliere opportunità offerte dal mercato del lavoro e a sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica, realizzando specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi,

Visti

- Il D.L. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020
- Il D.L. 104 del 14 agosto 2020 convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero Dell'Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020

Tutto ciò premesso si danno atto della seguente intesa, utile a consentire alle imprese aderenti alla bilateralità artigiana ad accedere alle risorse del predetto Fondo con le finalità indicate dalla normativa di riferimento.

- Le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti firmatarie il presente accordo e in regola con tutte le obbligazioni derivanti dalla bilateralità artigiana e le imprese aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie che applicano altri CCNL, che abbiano necessità di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, potranno destinare parte dell'orario di lavoro, per un numero di ore non superiore a 250 per lavoratore, alla realizzazione di appositi percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori.
- Le imprese dovranno prevedere un accordo articolato secondo le specifiche del modulo allegato, ovvero:
  - Progetto formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze;
  - Numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e numero delle ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi per lo sviluppo delle competenze, specificato per singolo lavoratore;
  - I fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze per le mutate condizioni produttive e la necessaria qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in relazione ai fabbisogni individuati, anche al fine di una qualificazione di livello EQF 3 o 4
  - La mappatura delle competenze precedenti e in esito al percorso formativo, nonché il conseguente svolgimento dell'attività di certificazione delle competenze

- Le imprese dovranno avvalersi di un Ente di Formazione accreditato a livello nazionale/regionale per erogare la formazione prevista dal suddetto progetto o dichiarare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso

Le parti come sopra costituite istituiscono in capo all'Ente Bilaterale regionale una commissione composta dai rappresentanti delle parti stesse titolata a valutare le intese aziendali che perverranno.

L'azienda con le caratteristiche di cui sopra dovrà inviare, contestualmente alle organizzazioni sindacali territoriali e alla commissione regionale, via mail all'indirizzo di posta [fnc@eber.org](mailto:fnc@eber.org) il modulo allegato al presente accordo, compilato in ogni sua parte.

Entro 7 giorni di calendario le parti sottoscrittrici il presente accordo potranno chiedere integrazioni o sottoscriveranno il modulo compilato dall'azienda richiedente che avrà valore di accordo aziendale.

La data di sottoscrizione dell'accordo aziendale costituisce data di stipula dell'accordo sindacale collettivo.

Sarà onere dell'azienda, a seguito dell'approvazione, inoltrare l'istanza presso il sito ANPAL secondo le procedure previste dall'avviso pubblicato presso il sito ANPAL e successivamente, a istanza approvata, presentare domanda di erogazione del contributo.

L'azienda provvederà al deposito del presente contratto quadro unitamente al modulo compilato e sottoscritto anche dalle parti Sociali.

Letto, confermato, sottoscritto.

Bologna lì 02.12.2020

CNA

CGIL

CONFARTIGIANATO

CISL

CASARTIGIANI

UIL

CLAAI